



Ministero dello Sviluppo Economico

*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica*

IL DIRETTORE GENERALE

Ministero dell'Interno

*Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica*

IL DIRETTORE CENTRALE

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

VISTO il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 concernente *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 313 del 24 settembre 2020 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all’art.3 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

VISTE le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione , ai sensi dell’art.42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

VISTA la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Interno hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, co.3, del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

CONSIDERATO quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale prot. CSLP n. 983 del 28 gennaio 2021, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

CONSIDERATO in particolare quanto disposto dalla sopra citata circolare nella parte in cui si comunica che gli Organismi che presentano istanza di prima autorizzazione, rinnovo e/o estensione prima della data del 28 gennaio 2021 sono autorizzati e notificati in applicazione dell'art.12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 (Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento);

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, datato 21 giugno 2017, con cui l'Organismo **CERTIQUALITY S.r.l.** è stato precedentemente autorizzato a svolgere compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011 fino al 2 luglio 2021;

CONSIDERATO che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è ritenuto opportuno chiedere alla Commissione Europea una estensione della scadenza temporale della notifica in essere fissata al 2 luglio 2021;

VISTO l'accoglimento della citata richiesta, da parte dei competenti Uffici della Commissione Europea che hanno concesso una proroga trimestrale della notifica che quindi scade il 2 ottobre 2021;

VISTA l'istanza presentata alle Amministrazioni competenti, pervenuta al prot. MiSE n. 0014185 del 19/01/2021, per il **rinnovo dell'autorizzazione** a svolgere le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, dall'Organismo **CERTIQUALITY S.r.l. con sede operativa in Via G. Giardino 4 – Milano;**

VISTA la rinuncia, dichiarata nel corso dell'istruttoria da parte dei rappresentanti dell'Organismo, al rinnovo dell'autorizzazione e notifica riferita alle specifiche tecniche armonizzate EN13263-1 (con SVVCP 1+), EN 14889-1 ed EN 14889-2 (entrambe con SVVCP 1) tutte afferenti al Mandato M/128 e della EN 13970 (con SVVCP 1) afferente al mandato M/102;

VISTO l'esito favorevole dell'istruttoria svolta dalle Amministrazioni competenti sia nella fase dell'esame documentale che nella fase di audit da remoto considerata l'impossibilità di effettuare un audit in loco;

VISTA la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui all'art.3 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017, citato in premessa, espressa in data **11 giugno 2021.**

DECRETA

Art. 1

L'Organismo **CERTIQUALITY S.r.l. con sede operativa in Via G. Giardino 4 – Milano** nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'art.39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità delle tipologie di organismo di seguito specificate:

Organismo di certificazione di Prodotto (SVVCP 1+)

Mandato	Specifica tecnica armonizzata	Titolo	Note
M/114	EN 197-1	Cementi	-----
	EN 413-1	Cementi da muratura	-----
	EN 14216	Cementi speciali a calore di idratazione molto basso	-----
	EN 14647	Cementi Alluminosi	-----
M/128	EN 450-1	Ceneri volanti per calcestruzzo - Parte 1: Definizione, specificazioni e criteri di conformità	-----
	EN 15167-1	Loppa d'altoforno granulata macinata per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 2: Valutazione della conformità	-----

Organismo di certificazione del Processo di produzione in fabbrica (SVVCP 2+)

Mandato	Specifica tecnica armonizzata	Titolo	Note
M/100	EN 1168	Lastre alveolari	-----
	EN 12737	Lastre per pavimentazione di stalle	-----
	EN 12794	Pali di fondazione	-----
	EN 12843	Antenne e pali	-----
	EN 13224	Elementi nervati per solai	-----
	EN 13225	Elementi strutturali lineari	-----
	EN 13693	Elementi speciali per coperture	-----
	EN 13747	Lastre per solai	-----
	EN 13978-1	Garage prefabbricati di calcestruzzo	-----
	EN 14843	Scale	-----
	EN 14844	Elementi scatolari	-----
	EN 14991	Elementi da fondazione	-----
	EN 14992	Elementi da parete	-----
	EN 15037-1	Solai a travetti e blocchi - Parte 1: Travetti	-----
	EN 15050	Elementi da ponte	-----
	EN 15258	Elementi per muri di sostegno	-----

M/102	EN 13707	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture - Definizioni e caratteristiche	-----
	EN 13956	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture - Definizioni e caratteristiche	-----
	EN 13967	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma impermeabili all'umidità incluse membrane di materiale plastico e di gomma destinate a impedire la risalita di umidità dal suolo - Definizioni e caratteristiche	-----
	EN 13969	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose destinate a impedire la risalita di umidità dal suolo - Definizioni e caratteristiche	-----
M/114	EN 459-1	Calci da costruzione	-----
M/116	EN 771:1	Elementi da muratura in laterizio	-----
	EN 771-2	Elementi da muratura in silicato di calcio	-----
	EN 771-3	Elementi da muratura in calcestruzzo	-----
	EN 771-4	Elementi da muratura in calcestruzzo autoclavato aerato	-----
	EN 771-5	Elementi da muratura in pietra artificiale	-----
	EN 771-6	Elementi in pietra naturale	-----
	EN 998-2	Malta da muratura	-----
M/120	EN 1090-1	Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali	-----
M/124	EN 13108-1	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Conglomerato bituminoso prodotto a caldo	-----
	EN 13108-2	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Conglomerato bituminoso per strati molto sottili (BBTM)	-----
	EN 13108-3	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Conglomerato con bitume molto tenero	-----
	EN 13108-4	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Conglomerato bituminoso chiodato	-----
	EN 13108-5	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso	-----
	EN 13108-6	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Asfalto colato	-----
	EN 13108-7	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti (drenante).	-----
	EN 12591	Specifiche per bitumi per applicazioni stradali	-----
	EN 13808	Quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose	-----
	EN 13924	Specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni	-----
	EN 15322	Quadro di riferimento delle specifiche dei leganti bituminosi fluidificati e flussati	-----
	EN 14023	Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati	-----
M/125	EN 12620	aggregati per calcestruzzo	-----
	EN 13043	aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti, ed altre aree soggette a traffico	-----

	EN 13055-1	aggregati leggeri –parte 1 aggregati leggeri per calcestruzzo e malta	-----
	EN 13055-2	aggregati leggeri - Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati	-----
	EN 13139	aggregati per malta	-----
	EN 13242	aggregati per strati legati e non legati per uso in opere di ingegneria civile e costruzioni stradali	-----
	EN 13383-1	pietre per opere idrauliche parte 1 Specificazione	-----
	EN 13450	aggregati per massicciate per ferrovie	-----
M/128	EN 934-2	Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 2: Additivi per calcestruzzo - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura	-----
	EN 934-3	Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per malte per opere murarie - Parte 3: Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura	-----
	EN 934-4	Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per malta per iniezione per cavi di precompressione - Parte 4: Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura	-----
	EN 934-5	Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 5: Additivi per calcestruzzo proiettato - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura	-----
	EN 1504-2	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo	-----
	EN 1504-3	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 3: Riparazione strutturale e non strutturale	-----
	EN 1504-4	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 4: Incollaggio strutturale	-----
	EN 1504-5	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 5: Iniezione del calcestruzzo	-----
	EN 1504-6	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 6: Ancoraggio dell'armatura di acciaio	-----
	EN 1504-7	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 7: Protezione contro la corrosione delle armature	-----
	EN 12878	Pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e/o calce - Specifiche e metodi di prova	-----

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente art.1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita in **Via G. Giardino 4 – Milano**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, oppure richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato C del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art.1 decorre dalla data **2 ottobre 2021** ed è valida quattro anni.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, ai sensi del co.3 dell'art.12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 e con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione costituisce motivo di

sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

2. Il presente decreto è inviato alla Commissione Europea e, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (*www.mise.gov.it*; sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Prodotti da costruzione").

Roma 17 giugno 2021

**Il Presidente
del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici**

Ing. Massimo Sessa

**Il Direttore Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica**

Ing. Stefano Marsella

**Il Direttore Generale per il
Mercato, la Concorrenza, la
Tutela del Consumatore, la e
la Normativa Tecnica**

Avv. Loredana Gulino